



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600 - FAX 0784.33325
web: www.provincia.nuoro.gov.it - pec: protocollo@pec.provincia.nuoro.it

OGGETTO: Rilascio idrocarburi presso il centro abitato di Oliena, Via La Maddalena n. 7. Ordinanza ex art. 244 del D.Lgs. 152/2006 per messa in sicurezza e bonifica del sito inquinato.

Italiana Petroli S.p.A. - Roma
ambiente@pec.gruppoapi.com.

e p.c. .

Prefettura di Nuoro
protocollo.pref.nu@pec.interno.it

Comune di Oliena
protocollo.pec@comune.oliena.it

Ministero dell'Interno
Comando Provinciale VV.F. – Nuoro
com.nuoro@cert.vigilfuoco.it

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
NIPAF – Nuoro
cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it

ARPAS
Dipartimento Nuoro Ogliastra
dipartimento.nu@pec.arpa.sardegna.it

ENI – Roma
pvenv.rete.centro@pec.eni.com

Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Nuoro
Via L. Da Vinci- 08100 Nuoro
indagini_preliminari.procura.nuoro@giustiziacert.it

Racc. A/R

Sig. Secchi Gesuino
Via La Maddalena n. 7
08025 - OLIENA

LA DIRIGENTE

premessi che:

- con nota ARPAS Dipartimento di Nuoro-Ogliastra prot. n. 23856/2017, è stata comunicata la presenza di potenziale contaminazione da idrocarburi nelle acque sotterranee, a seguito di un prelievo effettuato in un pozzo artesiano presso il centro abitato di Oliena, Via La Maddalena n. 7;
- la predetta nota è stata trasmessa quale comunicazione ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- nella medesima comunicazione non è stato identificato il responsabile della contaminazione ed è precisato che gli accertamenti svolti da ARPAS sino a quel momento non avevano restituito dati risolutivi;

- con successiva nota ARPAS prot. n. 28099 del 21/08/2017 veniva ribadito che, sulla base delle valutazioni tecnico scientifiche effettuate dall' Agenzia non risultava possibile individuare, allo stato delle attuali conoscenze, il responsabile della contaminazione, segnalando l'esigenza di una immediata messa in sicurezza della falda;
- la Provincia ha pertanto convocato con nota prot. n. 501 del 11/01/2018 apposita riunione presso la propria sede per la data del 26/01/2018;
- a conclusione della riunione, svolta alla presenza del Comune di Oliena, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento ARPAS di Nuoro, del proprietario del fondo Sig. Secchi Gesuino e dei rappresentanti dei P.V.C. Total Erg ed ENI, si è preso atto che, visto il quadro della situazione, non risultava al momento individuato il soggetto responsabile dell'inquinamento, con possibilità di individuazione tramite successive indagini più approfondite;

dato atto che:

- ai sensi del citato articolo 244 del D. Lgs. 152/2006, la Provincia, ricevuta la comunicazione, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il Comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi della parte IV titolo IV del D.Lgs. 152/2006;
- la Provincia ha quindi condotto le opportune indagini, attività di campo ed analitiche, finalizzate all'individuazione del soggetto responsabile dell'evento di superamento, secondo l'istruttoria tecnica agli atti d'ufficio, conclusa nel mese di ottobre 2020 con apposita relazione di "Individuazione della fonte d'inquinamento da idrocarburi nella falda localizzata nell'intorno di Via Olbia del centro abitato di Oliena", a firma del responsabile del procedimento dott. geol. Francesco Murgia;
- l'ARPAS – Dipartimento di Nuoro e Ogliastra ha provveduto alla validazione delle attività di campo ed analitiche;
- in esito alle indagini d'ufficio effettuate risulta identificato quale responsabile dell'evento di superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) in relazione alle attività connesse al distributore di carburante, ubicato in Via Nuoro a Oliena, la Società Total Erg S.p.A di Roma e per essa la subentrata Società Anonima Petroli Italiana Petroli S.p.A. – Italiana Petroli S.p.A.;
- con nota n. 35391 del 30/10/2020 l'ARPAS, a conclusione delle attività d'indagine citate, visti i verbali di campionamento, gli esiti del Servizio Laboratorio ARPAS di Sassari, la rilevata perdurante presenza nel pozzo di surnatante, ha confermato ai sensi del 1° comma art. 244 del D. Lgs. 152/2006 che la precedente comunicazione n. 23856/2017 è da intendersi come accertamento di livelli di contaminazione superiori ai valori delle CSC, riferiti al parametro idrocarburi totali, in matrice acquosa;

considerato che:

- con nota n. 19761 del 03/11/2020, ulteriormente notificata con note n. 19939 del 05/11/2020 e n. 20027 del 06/11/2020 è stato comunicato:
- ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. l'avvio del procedimento finalizzato agli interventi di emergenza e di messa in sicurezza e di bonifica ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in relazione alla presenza di potenziale contaminazione nelle acque sotterranee rilevata presso la proprietà del sig. Secchi Gesuino, Via La Maddalena n. 7 a Oliena;
- la Società Italiana Petroli S.p.A. – gruppo API con comunicazione del 04/12/2020, acquisita al n. 22269 del protocollo in data 07/12/2020, ha richiesto la documentazione tecnica prodotta;
- la documentazione richiesta è stata trasmessa alla predetta Società con nota prot. n. 22634 del 10/12/2020;
- ai sensi degli artt. 7 – 9 della Legge 241/1990, è possibile intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 10 della medesima legge (visione degli atti, presentazione di memorie scritte e documenti) entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.
- Successivamente alle predette interlocuzioni non risultano comunque trasmesse memorie o osservazioni da parte del soggetto identificato in merito all'attività d'indagine svolta;
- risulta decorso il termine di 40 giorni stabilito per la conclusione del procedimento, indicato nella comunicazione di avvio n. 19761 del 03/11/2020 e pertanto il procedimento avviato può ritenersi definito, con conseguente emissione della ordinanza prevista dall'art. 244 del D.Lgs. 152/2006.

ORDINA

alla Società Italiana Petroli S.p.A – gruppo API - con sede legale a Roma, in Via Salaria 1322 – CAP 00138, in qualità di soggetto responsabile dell'evento specificato in premessa:

- di dare immediata esecuzione agli interventi di emergenza in riferimento all'art. 240 lett. t, punti 2 e 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm., provvedendo alle attività di smaltimento nei modi di legge e

tramite ditte autorizzate. Entro 10 giorni dalla data del presente provvedimento la Società dovrà trasmettere alla Provincia e all'ARPAS – Dipartimento di Nuoro e Ogliastra, apposita relazione recante la tempistica, le modalità dell'intervento e dei relativi monitoraggi;

- di produrre, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, al fine di definire gli interventi di bonifica eventualmente necessari, un Piano di Caratterizzazione attraverso il quale valutare lo stato di inquinamento delle matrici "acque sotterranee" e "terreni tra i 12 e 15 metri di profondità". L'area sulla quale sviluppare le indagini si dovrà estendere ad un settore circolare avente un angolo di 45° individuato lungo direzione di deflusso idrico sotterraneo rappresentata in figura 4 e il cui raggio sia di almeno 300 metri a partire dal P.V. Totalerg. I monitoraggi sulle matrici indicate si dovranno sviluppare in un arco temporale di almeno 4 mesi con almeno 2 campionamenti per ogni singola matrice indagata.

Si ricorda che:

- ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 245, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 è comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità;
- ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/2006, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né gli altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente;
- l'inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 è sanzionata dall'art. 257 del medesimo decreto legislativo.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza ai soggetti interessati e alle Autorità pubbliche per gli effetti di legge e la pubblicazione del provvedimento nell'Albo Pretorio della provincia;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

LA DIRIGENTE

dott.ssa Cecilia Sotgiu